

Legge Regionale 19 luglio 2006, n. 22 Burp 93 del 21.07.06

"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006".

Disposizioni in materia di urbanistica

Art. 34

1. Gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 24 (Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale – DRAG), sono abrogati..
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato.
3. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001, le parole “con il DRAG.” sono soppresse.

Art. 35

(Procedimento di formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

Art. 36

(Procedimento di approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici vigenti)

1. Per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti finalizzate alla previsione di nuove aree produttive ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione di aree destinate agli insediamenti produttivi), si applica il procedimento previsto dai commi da 4 a 14 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001.

Art. 37

(Formazione e attuazione degli strumenti esecutivi)

1. La previsione di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b), della l.r. 20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l'attuazione dei comparti edificatori.

Art. 38

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 20/2001)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:
"10 bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 4 .".

Art. 39

(Delega alle Province)

1. Le funzioni regionali previste dall'articolo 21, comma 2, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono delegate alle Province, che le esercitano secondo le disposizioni normative in vigore e in conformità con le previsioni dei rispettivi Statuti.
2. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 1 sono comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla adozione.
3. Gli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001 sono abrogati.